

4

BIBLIOTECA  
Giovanni  
Pugliese

# L'ultima volontà

a cura di

Marta Beghini  
Sara Galeotti



*Roma Tre Press*

2026





Università degli studi Roma Tre  
Dipartimento di Giurisprudenza

NELLA STESSA COLLANA

1. M. BEGHINI, *La divisione giudiziale della comunione non ereditaria. Studio sulla funzione dell'adiudicatio*, 2023
2. T. DALLA MASSARA, M. ORLANDI, *Studi sull'accordo di non chiedere*, 2024
3. F. BERTOLDI, *Le situazioni affidanti negli atti di ultima volontà. Origini romane e sviluppi contemporanei*, 2025

Università degli studi Roma Tre  
Dipartimento di Giurisprudenza



# L'ultima volontà

“Biblioteca Giovanni Pugliese”  
Workshop (Roma, 10 aprile 2025)

a cura di  
Marta Beghini  
Sara Galeotti



*Roma TrE-Press*  
2026

La Collana editoriale ‘Biblioteca Giovanni Pugliese’ si propone di offrire uno spazio aperto al dialogo interdisciplinare, nel quale trovino collocazione ricerche romanistiche, di tradizione civilistica su base romanistica, ricerche di diritto privato e di diritto processuale civile, in specie nella loro dimensione culturale, ricerche orientate alla comparazione diacronica e sincronica, nonché ricerche orientate a indagare problemi di teoria generale del diritto. Attraverso l’ esplorazione critica di problemi giuridici del passato e del presente, la ‘Biblioteca Giovanni Pugliese’ mira a fornire un contributo al recupero della dimensione unitaria del diritto.

*Direzione della Collana:*

Antonio Carratta, Tommaso dalla Massara, Giuseppe Grisi, Francesco Macario, Maria Rosaria Marella, Francesco Mezzanotte, Giorgio Pino, Giorgio Resta, Vincenzo Zeno Zencovich, Andrea Zoppini

Collana pubblicata nel rispetto del Codice etico adottato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, in data 22 aprile 2020.

*Coordinamento editoriale:*

Gruppo di Lavoro *RomaTrE-Press*

Elaborazione grafica della copertina: **MOSQUITO**, [mosquitoroma.it](http://mosquitoroma.it)

*Caratteri tipografici utilizzati:*

Baskerville Old Face, Ogilvy Sans (copertina e frontespizio)

Adobe Garamond Pro (testo)

*Impaginazione e cura editoriale:* Colitti-Roma [colitti.it](http://colitti.it)

*Edizioni:* *RomaTrE-Press* ©

Roma, marzo 2026

ISBN: 979-12-5977-589-4

<http://romatrepress.uniroma3.it>

Quest’opera è assoggettata alla disciplina *Creative Commons attribution 4.0 International License* (CC BY-NC-ND 4.0) che impone l’attribuzione della paternità dell’opera, proibisce di alterarla, trasformarla o usarla per produrre un’altra opera, e ne esclude l’uso per ricavarne un profitto commerciale.



L’attività della *RomaTrE-Press* è svolta nell’ambito della  
Fondazione Roma Tre-Education, piazza della Repubblica 10, 00185 Roma

Collana del Dipartimento di Giurisprudenza

*Biblioteca 'Giovanni Pugliese'*

Con la Biblioteca 'Giovanni Pugliese' il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre intende idealmente continuare, sia pure attraverso una nuova collana realizzata per i tipi della Roma Tre Press, l'attività editoriale svolta dalla collana del Centro di Eccellenza in diritto europeo intitolato proprio a Giovanni Pugliese, che per lunghi anni ha operato presso il Dipartimento sotto la guida di Letizia Vacca e che arrivò a pubblicare una quarantina di volumi con la Casa editrice Jovene. In questo modo il Dipartimento, che conserva la biblioteca dell'illustre giurista, intende ulteriormente rafforzare il legame con il suo nome e i suoi insuperati insegnamenti.

È anche questa la ragione per la quale la nuova collana intende raccogliere al suo interno pubblicazioni sia di diritto romano, sia di diritto civile, diritto processuale civile e teoria generale del diritto, a suggellare la linea di continuità che lega gli studi romanistici al presente.

Una nuova iniziativa editoriale, dunque, in piena coerenza con il percorso trentennale del nostro Dipartimento.

Antonio Carratta  
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza  
Università Roma Tre



## Indice

SARA GALEOTTI, MARTA BEGHINI, <i>Presentazione</i>	11
MICHELE PEDONE, <i>'Voluntas' testamentaria, formalismo, segretezza e normatività</i>	23
ALESSANDRO CASSARINO, <i>Conoscibilità e segretezza dei contenuti del testamento nella prospettiva di una divergenza tra 'voluntas' e 'scriptum'. Qualche annotazione a margine dei dati delle fonti giurisprudenziali e letterarie</i>	43
SARA GALEOTTI, <i>Oltre le parole: l'interpretazione della 'voluntas testatoris' nell'esempio della 'causa Curiana'</i>	63
FABIANA TUCCILLO, <i>'Voluntas' e servitù. Sulle tracce della 'destinatio patris familias'</i>	93
ELENA MARELLI, <i>'Voluntas' e istituzione d'erede: le 'res certae'</i>	107
FRANCESCA PULITANÒ, <i>'Voluntas', istituzione di erede e diseredazione</i>	125
PIERANGELO BUONGIORNO, <i>'Contra boluntatem'. Nota in margine ad AE 2016, 589</i>	145
COSTANZA INDIVERI, <i>La 'voluntas testandi' dell'infermo mentale nei lucidi intervalli: una prospettiva storico-comparatistica</i>	153
VINCENZO MANNINO, <i>Divagazioni intorno al tema dell'ultima volontà</i>	175
<i>Comitato scientifico dei Workshop della 'Biblioteca Giovanni Pugliese'</i>	185
<i>Autrici e autori</i>	187



Mod. 2 *pand.* D. 28.1.1: *Testamentum est voluntatis nostrae iusta sententia de eo, quod quis post mortem suam fieri velit.*

*Quand la mort vient à nous frapper de destruction, comment les rapports attachés à notre existence pourraient-ils encore nous survivre ? Le supposer, c'est une illusion véritable ; c'est transmettre au néant les qualités de l'être réel (...). Eh quoi ! N'est-ce pas assez, pour la société, des caprices et des passions des vivants ? Nous faut-il encore subir leurs caprices, leurs passions, quand ils ne sont plus ? N'est-ce pas assez que la société soit actuellement chargée de toutes les conséquences résultant du despotisme testamentaire, depuis un temps immémorial jusqu'à ce jour ? Faut-il que nous lui préparions encore tout ce que les testateurs futurs peuvent y ajouter de maux par leurs dernières volontés, trop souvent bizarres, dénaturées même ? N'avons-nous pas vu une foule de ces testaments, où respiraient tantôt l'orgueil, tantôt la vengeance, ici un injuste éloignement, là une prédilection aveugle ?*

Honoré-Gabriel Riquetti, comte de Mirabeau\*

\* *Lecture par M. de Talleyrand-Périgord de l'opinion de M. de Mirabeau, lors de la séance du 2 avril 1791, in Arch. Parl. Rév. Française, XXIV, 1886, 511 ss.*



## Presentazione

Formidabile chiave d'accesso alla comprensione della cultura giuridica e sociale romana, il testamento non solo riverbera la volontà del defunto riguardo alla destinazione del proprio patrimonio, ma veicola un più ampio intreccio di valori, aspettative e giudizi, che trascende l'ambito privato per assumere valenza pubblica<sup>1</sup>.

Definisce la centralità dell'istituto un paradosso che il mondo romano accetta e consolida nella tradizione secolare del suo diritto: il volere di chi non è più, di chi, esalando l'ultimo respiro, non potrebbe imporre alcunché, possiede, tuttavia, la forza normativa di regolare il futuro. Il carattere vincolante delle disposizioni postume deriva, infatti, non tanto dall'assenza di responsabilità del *de cuius*, quanto dalla certezza – unico *solacium mortis* – che la comunità giuridica garantirà l'efficacia di volontà 'ultime' perché immodificabili<sup>2</sup>.

Siffatta singolarità spiega l'attenzione con la quale si guarda all'apertura delle *tabulae testamenti*, vissuta con la solennità di un rito cui l'intera comunità è chiamata a partecipare: emblematica, al riguardo, la testimonianza resa da Agostino d'Ipbona che, nel descriverne la *gravitas*, si sofferma sul silenzio del giudice e degli astanti, gli animi sospesi innanzi alla lettura del documento che determinerà la sorte dei rapporti giuridici di cui il disponente era stato titolare:

A lungo si discute dell'eredità dei morti, finché non si giunge alla pubblica produzione del testamento; e come si presenta quest'ultimo, tutti tacciono, di modo che sia possibile procedere all'apertura e lettura delle tavole: il giudice, assorto,

<sup>1</sup> Pap. 14 *quaest.* D. 28.1.3, su cui v. specialmente P. LEUREGANS, 'Testamenti factio non privati sed publici iuris est', in *RHD*, 4<sup>ème</sup> sér., LIII, fasc. 2, 1975, 228 ss. Mi piace ricordare, in argomento, la tesi espressa da M. KASER, *Der Privatrechtsakt in der römischen Rechtsquellenlehre*, in *Festschrift für F. Wieacker zum 70. Geburtstag*, herausgegeben von O. Behrends, M. Dießelhorst, H. Lange, D. Liebs, J.G. Wolf, C. Wollschläger, Göttingen, 1978, 112, che vede nel testamento romano la linea di demarcazione tra il *ius privatum* e il *ius publicum*, quest'ultimo da intendersi in un'accezione generale, non tecnica, di valorizzazione degli aspetti sociali del testamento.

<sup>2</sup> Gai 2.144; Ulp. 2 *ad ed.* D. 28.3.2; Ps. Quint. *decl. min.* 308, su cui v., da ultimo, F. LAMBERTI, 'Testamenta' e 'propinquitas' nella 'declamatio minor' 308 ('Duo testamenta'), in *QL*, XIV, 2024, 69 ss.

presta orecchio, gli avvocati cessano di parlare, gli araldi impongono il silenzio, e tutti i presenti trepidano, attendendo le disposizioni lasciate da chi giace esanime nella tomba. Costui riposa senza più coscienza nel sepolcro, e tuttavia quelle hanno forza<sup>3</sup>.

Le parole del *Doctor Gratiae* scolpiscono la natura pubblica dell'ultima volontà consegnata alle *tabulae*, i cui contenuti valicano i confini della sfera individuale, per nascere (e morire) sotto lo sguardo della collettività. E se questo, in Roma antica, è senz'altro vero per il *testamentum calatis comitiis*, che *in populi contione fieret*<sup>4</sup>, o per il più tardo *testamentum per aes et libram*, nel quale è ancora forte l'impronta di un formalismo cerimoniale, non v'è dubbio che persino in età classica, quando può dirsi compiuta la transizione dal 'testamento-rito' al 'testamento-documento', l'apertura delle tavole sia considerata un momento che trascende la storia del singolo e della sua famiglia<sup>5</sup>: una cornice, questa, che lumeggia l'autentica essenza dell'atto di testare, espressione di speranze individuali e, al contempo, risposta a pressioni collettive, in un equilibrio costante fra autonomia della volontà privata, *officium e pietas*.

*Speculum morum*<sup>6</sup> agli occhi dei più, il testamento è percepito come luogo di verità<sup>7</sup>, strumento attraverso il quale l'individuo, sollevato, infine, dal peso delle convenzioni sociali, si concede di parlare senza riserva alcuna. L'ironia con la quale Luciano, per bocca del filosofo medioplatonico Nigrino, irride l'onestà che trasudano le *tabulae* dei Romani, dopo una vita d'ipocrisia e reticenza<sup>8</sup>, parrebbe avvalorare, almeno, convinzione siffatta.

Invero, le *tabulae testamenti* perimetrano uno spazio in cui è dato esprimersi con un grado di libertà sconosciuto al quotidiano, permeato da vincoli e convenzioni – doveri verso la famiglia, obblighi di lealtà nei confronti di patroni e clienti, norme implicite di reciprocità insite nell'*amicitia* – che limitano la possibilità di una manifestazione autentica del proprio sentire. È

<sup>3</sup> Aug. Hipp. en. in Ps. 21.2.30. La traduzione del passo, molto libera, è mia.

<sup>4</sup> Gell. 15.27.3.

<sup>5</sup> Ulp. 50 ad ed. D. 29.3.2 pr.

<sup>6</sup> Plin. epist. 8.18.1.

<sup>7</sup> Si vedano tra i molti, per il loro valore paradigmatico, gli episodi narrati da Val. Max. 7.8.4 (tale Pompeo Regino, taciuto nelle *tabulae* del fratello defunto, dà pubblica lettura delle proprie ultime volontà per dimostrare il corretto adempimento dell'*officium pietatis*) e Plut. Ant. 58.4-8 (Ottaviano sequestra e legge in pubblico il testamento di Antonio al fine di giustificare il proprio operato: ne riferiscono, con diverse sfumature, anche Dio Cass. 50.3.4 e Suet. Aug. 17.1).

<sup>8</sup> Luc. Nigr. 30.

solo con la morte che sistema siffatto perde efficacia: il testamento, pur sottoposto al quadro normativo (... *potentius est, quod in albo lego, quam quod in testamento!*)<sup>9</sup>, offre al disponente un ambito peculiare di autodeterminazione.

Non solo: esso rappresenta il luogo privilegiato ove, oltre a manifestarsi, la *voluntas* si riconosce come *lex*, quale principio regolatore dei rapporti familiari e sociali, poiché il testatore trae dalla possibilità di modificare *ad vitae supremum exitum*<sup>10</sup> il contenuto delle *tabulae* un potere attuale su chi gli è accanto. Detto altrimenti, la spada di Damocle del volere del *de cuius*, prima ancora di operare giuridicamente con il trapasso, orienterà i comportamenti dei potenziali eredi e ne condizionerà le aspettative.

Legati, esclusioni, diseredazioni veicolano, del resto, giudizi morali ed emotivi: si premiano i figli devoti e gli amici leali, non meno di quanto si puniscano gli ingrati e i traditori. Nessun lascito, dunque, si risolve mai nella mera assegnazione di beni, piuttosto costituisce un *supremum iudicium*<sup>11</sup>, che di una sentenza pubblica possiede, se non la forza, per certo l'efficacia simbolica e sociale.

L'introduzione del principio fondamentale '*sui heredes aut instituendi sunt aut exheredandi*', implicante la redazione di una clausola formale in caso di diseredazione<sup>12</sup>, ne è un esempio eloquente: comportando la dichiarazione di indegnità del discendente, la *exhereditio* dei figli *in potestate* ha, invero, portata morale prima ancora che giuridica. Parimenti, omissioni<sup>13</sup> o legati di modesta entità rivolti a parenti o amici costituiscono messaggi pubblici, in grado d'innocentare, con gli interessi patrimoniali, la reputazione del destinatario.

Le disposizioni d'ultima volontà costituiscono, per altro, ben più di un'occasione per manifestare giudizi personali. Esse integrano, se mai, un vero e proprio dovere sociale.

Poiché la successione legittima, con la sua rigidità – eredi necessari, agnati, gentili –, non è in grado di esprimere le mille sfumature dei rapporti familiari e amicali, redigere un testamento significa assolvere a un compito etico – distribuire beni e onori secondo merito, confermare

<sup>9</sup> Ps. Quint. *decl. min.* 374.

<sup>10</sup> Ulp. 33 *ad Sab.* D. 34.4.4.

<sup>11</sup> Ulp. 19 *ad ed.* D. 10.2.20.3. V. anche Paul. 2 *quaest.* D. 5.2.19 (*ultimum iudicium*). In argomento, v. D. DI OTTAVIO, *Ricerche in tema di 'querela inofficiosi testamenti'*, I. *Le origini*, Napoli, 2012, *passim* e, più recentemente, J. STERN, *Aspects de la pratique sociale des testaments à Rome. 'Voluntas' du testateur face aux institutions légales et aux normes sociales et transmission des patrimoines par voie testamentaire à l'époque républicaine et du principat*, Napoli, 2022, 177 ss.

<sup>12</sup> Gai 2.123; Tit. Ulp. 22.14; I. 2.13.

<sup>13</sup> Alcune eccellenti sono ricordate, *ex aliis*, da Tac. *Ann.* 3.76; Plut. *Sull.* 38.2, *Pomp.* 15.3.

legami, regolare obblighi e memorie<sup>14</sup>. Morire senza testamento implica allora, per certi versi, sottrarsi a un ufficio, mancare a una responsabilità condivisa<sup>15</sup>, come lo sarebbe diseredare ingiustamente i figli o pretermettere i congiunti: la *querela inofficiosi testamenti* risponde, per l'appunto, all'esigenza di armonizzare il compimento, da parte del *de cuius*, dei 'doveri di sangue' con l'esercizio d'una volontà non coercibile.

Proprio perché strumento di memoria e di controllo, le *tabulae testamenti* domandano una lettura che assurge alla dignità d'una liturgia collettiva: non solo i parenti e gli amici, ma l'intera *civitas* attende di conoscere le ultime volontà del defunto – specialmente se personaggio in vista<sup>16</sup> –, trasformandone la notizia in un'occasione di commento o di scandalo. Un testamento può, infatti, suscitare plauso, qualora percepito come conforme a valori quali l'*amicitia*, la *benevolentia*, la *pietas*<sup>17</sup>, oppure indignazione, per il tradimento d'aspettative, legami ritenuti sacri, antiche e recenti promesse<sup>18</sup>.

In ultima analisi, l'atto di testare ha in sé un valore che esorbita la dimensione patrimoniale; redigere un testamento, ieri come oggi, implica piuttosto inscrivere la propria vita in una trama più ampia, lasciando ai posteri non – o non soltanto – un patrimonio, quanto un giudizio, una testimonianza morale, un'immagine definitiva del proprio passaggio. Attraverso le *tabulae*, il cittadino romano consegna infatti al tempo, con i propri beni, memoria e verità individuali, nella consapevolezza che le attenderà il vaglio critico della comunità.

Questo intreccio di privato e di pubblico, di libertà e di dovere, che rende l'ultima volontà terreno privilegiato d'indagine per esplorare una dimensione intrinseca e insopprimibile nella dinamica del diritto – quella volontaristica, appunto<sup>19</sup> – restituisce, com'è evidente, una complessità irriducibile allo sguardo ristretto di prospettive parziali. In tale consapevolezza radica, quindi, la decisione di consacrare al tema il primo Workshop della "Biblioteca

<sup>14</sup> Sen. *benef.* 4.11.5, 4.22.1. Sulle finalità anche 'premianti' delle disposizioni di ultima volontà, v. E. CHAMPLIN, '*Creditur Vulgo Testamenta Hominum Speculum Esse Morum*': *Why the Romans Made Wills*, in *CPh*, LXXXIV, fasc. 3, 1989, 203 ss.; T. RÜFNER, *Testamentary Formalities in Roman Law*, in *Comparative Succession Law*, I, edited by K.G. Creid, M.J. Dewaal, R. Zimmermann, Oxford, 2011, 2 ss.; J. STERN, *Aspects*, cit., 129 ss., 151 ss.

<sup>15</sup> E. CHAMPLIN, '*Creditur Vulgo Testamenta*', cit., 209.

<sup>16</sup> V. specialmente E. CHAMPLIN, '*Creditur Vulgo Testamenta*', cit., 207 s. e J. STERN, *Aspects*, cit., 70 ss.

<sup>17</sup> V., tra i molti, L. GAGLIARDI, *La 'pietas' al tempo di Augusto. Tra sentimento e diritto*, in *Augusto dopo il bimillenario. Un bilancio*, a cura di S. Segenni, Firenze, 2018, 153 ss.

<sup>18</sup> Val. Max. 7.8.5, 7.9.1-5.

<sup>19</sup> Così L. BRUNORI, *Introduction*, in *La volonté Italie-France allers-retours*, édité par M. Bassano, L. Brunori, C. Ciancio, F. Garnier, Toulouse, 2022, 9.

Giovanni Pugliese”, i cui esiti sono ora raccolti nel presente volume.

Chiamati a riflettere sul vincolo testamentario come *lex privata*, nella sua fisiologia e patologia, studiosi di differenti inclinazioni e formazione, ma comune interesse per il colloquio meta-disciplinare, hanno inaugurato un dialogo che ben ha restituito la prismatica, ossimorica mobilità del concetto di ‘ultima volontà’, in una prospettiva tra antico e contemporaneo.

È opportuno chiarire sin dall’inizio che i saggi qui riuniti non intendono offrire una trattazione esaustiva della materia, né mirano a costruire un quadro sistematico compiuto. La loro cifra distintiva risiede piuttosto nella scelta di assumere la problematicità come metodo, nella consapevolezza – condivisa da ciascuno degli autori – di muovere soltanto i primi passi di un itinerario di ricerca destinato a sviluppi ulteriori e a successive occasioni di approfondimento.

Con l’auspicio di veder crescere e prosperare il sodalizio inaugurato dal confronto del 10 aprile 2025, a tutti i partecipanti e ai membri del Comitato Scientifico del Workshop va un caloroso ringraziamento per la generosità dell’adesione e, soprattutto, per il denso contributo portato alla discussione.

*Last but not least*, guardo con viva gratitudine all’Istituto Italiano di Studi Germanici e al professore Tommaso dalla Massara, che, accogliendo questa iniziativa nella cornice scientifica, rispettivamente, dei progetti «Il volere che si fa norma» e «Il volere normativo – The regulatory will», ne hanno resa possibile la realizzazione.

SARA GALEOTTI

\*\*\*

Il *testamentum* si configura come una delle figure giuridiche nelle quali risulta più chiaramente visibile l’attitudine del diritto a trasporre la volontà del singolo in precetto normativo. Mi riferisco al ‘volere che si fa norma’ *mortis causa*, che costituisce un fatto caratterizzante della tradizione giuridica occidentale, ed è, in quanto tale, un’‘invenzione’ del diritto romano; un’invenzione che rappresenta uno degli esempi più significativi nell’impianto formale dei dispositivi giuridici, tanto di quell’esperienza storica<sup>20</sup>,

<sup>20</sup> In argomento v., tra i vari, B. BIONDI, *Successione testamentaria e donazioni*<sup>2</sup>, Milano, 1955, 1 ss., il quale così si esprime: «Qualsiasi esposizione della successione testamentaria romana deve procedere dalla considerazione che [...] il testamento nella coscienza sociale ha la massima importanza; secondo Cicerone anzi è l’atto più grave della vita del *civis*, come la *lex* nell’orbita pubblica. Tanta importanza [...] trovava radici profonde nella tradizionale impostazione individualistica del diritto e della società romana, per cui la certezza di far valere la propria *voluntas ultra mortem* si considera *solacium mortis* [...]. L’importanza